

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2950

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FRANCO, CIPRIANI, RUSSO SPENA, RONCHI,
ARNABOLDI, CAPANNA, TAMINO**

Presentata il 4 luglio 1988

**Norme per la procedura obbligatoria di consultazione
tramite referendum sui contratti collettivi di lavoro
per i dipendenti pubblici**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta di legge stabilisce una procedura democratica di consultazione dei dipendenti interessati alle ipotesi di accordi contrattuali nazionali intercompartimentali previsti dall'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

L'esigenza che le indicate ipotesi di accordi nazionali siano sottoposte su richiesta anche diretta dei dipendenti pubblici — alla procedura referendaria di approvazione è ispirata ad un elementare ma fondamentale principio democratico, quello della verifica che l'attività dispiiegata dai rappresentanti corrisponda e sia ratificata al mandato ricevuto dai rappresentati.

La previsione che l'iniziativa della procedura di consultazione possa essere attivata anche su richiesta di almeno il 5 per cento dei pubblici dipendenti (anche di

uno solo dei comparti di contrattazione collettiva) tende a stimolare la dialettica tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali tradizionali, in una prospettiva di rivitalizzazione dell'attività sindacale. Elemento di novità che la proposta di intervento legislativo vuole introdurre è il principio dell'obbligatorietà della riformulazione di altra ipotesi di accordo a seguito della mancata approvazione di quella sottoposta a consultazione referendaria.

Rigide regole sono dettate a tutela della democraticità della procedura di consultazione referendaria e della segretezza del voto. Sono previsti inoltre perentori meccanismi a garanzia dell'esame dei ricorsi in relazione a contestazioni sulla regolarità della procedura di convalida e la pubblicazione preventiva delle ipotesi di accordo.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ad iniziativa di almeno il 5 per cento dei pubblici dipendenti anche di uno solo dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 1983 n. 93, può essere attivata la procedura obbligatoria di ratifica delle ipotesi di accordi contrattuali nazionali intercompartimentali di cui all'articolo 12 della stessa legge n. 93 del 1983, secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

ART. 2.

1. Entro il termine di giorni 10 dalla formulazione dell'ipotesi di accordo di cui all'articolo 6, quinto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni interessate di comunicare mediante affissione sui luoghi di lavoro l'ipotesi di accordo medesima.

ART. 3.

1. I pubblici dipendenti possono richiedere entro i 40 giorni successivi alla formulazione dell'ipotesi di accordo, alle organizzazioni sindacali firmatarie, di sottoporre a *referendum* consultivo l'ipotesi medesima.

2. La procedura di consultazione referendaria diviene obbligatoria per le organizzazioni sindacali se la richiesta è sottoscritta da almeno un quinto dei pubblici dipendenti, anche di un solo comparto di contrattazione collettiva.

3. La consultazione deve svolgersi e concludersi entro i successivi 20 giorni.

ART. 4.

1. L'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è sostituito dai seguenti:

« Il Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'effettuazione del *referendum*, in caso di mancata effettuazione dello stesso, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dall'articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al settimo comma, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di 60 giorni una nuova ipotesi di accordo.

In caso di effettuazione del *referendum* entro il 30° giorno decorrente dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio dei ministri dopo la verifica delle compatibilità finanziarie secondo le modalità di cui all'ottavo comma e preso atto del risultato positivo del *referendum* medesimo, autorizza la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo ».

ART. 5.

1. Ai fini dell'effettuazione della consultazione referendaria prevista dalla procedura obbligatoria di convalida, le organizzazioni sindacali firmatarie della ipotesi d'accordo procedono alla costituzione di un comitato elettorale nazionale unitario.

2. Le modalità di costituzione del comitato di cui al comma 1 nonché quelle di esercizio del diritto di voto e di consultazione dei lavoratori, devono rispondere alle disposizioni contenute in un « Regolamento per le consultazioni referendarie », che le parti dovranno allegare al primo degli accordi contrattuali regionali intercompartimentali, di cui all'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sottoscritti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. Il comitato elettorale nazionale è tenuto a portare a conoscenza di tutti i lavoratori interessati, almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del voto, me-

dianete affissione e con tutti i mezzi idonei ad assicurare la massima pubblicità all'iniziativa, il testo integrale dell'ipotesi e le modalità di esercizio del diritto di voto.

4. Alla consultazione referendaria deve essere garantita la partecipazione di tutti i lavoratori interessati dalle ipotesi di accordo.

ART. 6.

1. L'ipotesi d'accordo si considera approvata se ottiene il consenso della maggioranza dei voti validamente espressi, a condizione che partecipi al voto almeno il 50 per cento degli aventi diritto.

2. Il risultato della consultazione viene convalidato dal Comitato elettorale nazionale di cui all'articolo 5, trascorsi i termini per i ricorsi di cui all'articolo 7 e comunicato al Consiglio dei Ministri per gli adempimenti di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificato dall'articolo 4 della presente legge.

3. In caso di mancata approvazione dell'ipotesi d'accordo, le organizzazioni sindacali devono procedere ad una rinegoziazione dell'accordo medesimo, tenendo conto dell'esito della consultazione referendaria.

ART. 7.

1. Qualora nello svolgimento della consultazione referendaria sia stato impedito ad alcuno l'esercizio del diritto di voto e siano state poste in essere violazioni delle disposizioni previste nella presente legge e nel regolamento allegato, i lavoratori che vi abbiano interesse possono ricorrere, entro sette giorni dall'esaurimento della votazione, al Comitato elettorale nazionale.

2. Il Comitato elettorale nazionale, convocati i ricorrenti, ove ritenga sussistenti le violazioni di cui al comma 1, sospende l'efficacia della procedura di convalida e dispone immediatamente la ripetizione della votazione nei luoghi di

lavoro ove si siano verificate le violazioni stesse.

3. La sospensione della procedura di convalida comporta la sospensione dei termini temporali di cui all'articolo 4.

4. Il Comitato elettorale nazionale è tenuto ad esprimersi in merito ai ricorsi entro sette giorni dal termine ultimo per la presentazione degli stessi.

ART. 8.

1. L'esito della consultazione referendaria non produce alcun effetto, oltre quello previsto dal comma 3 dell'articolo 6 avente carattere vincolante e inderogabile per i pubblici dipendenti.